

REGOLAMENTO (CEE) N. 760/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

relativo al rilascio dei titoli «MCS» per i rosai e che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (**),

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3998/88 (**), ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per taluni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1989;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che la prosecuzione delle importazioni con il ritmo constatato sarebbe tale da creare gravi perturbazioni sul mercato portoghese, proprio nel momento in cui viene immessa in commercio la produzione indigena; che, se anche i volumi importati non sono stati, in gran

parte, ancora commercializzati, le loro scorte però incidono già sul mercato e rappresentano una diretta concorrenza per la produzione locale; che, con il regolamento (CEE) n. 595/89 (**), la Commissione ha sospeso fino al 31 marzo 1989, ricorrendo alle misure conservative, il rilascio di titoli «MCS»;

considerando che è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per l'anno in corso, consentendo l'importazione di determinati quantitativi importati

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di 363 822 pezzi, fissato come massimale indicativo per i rosai (codice NC 0602 40 90), è sostituito da 472 968 pezzi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(**) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(***) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

(***) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 29.

(*) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 8.